NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI E DEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229

(1)

Versione in vigore dal 18 dicembre 2016, non più in vigore dal 11 gennaio 2017 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2016

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 15 dicembre 2016, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovi-interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-e-dei-territori/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-dicembre-2016-n-229/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it